

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale  
Pensioni**

**Roma, 12-08-2010**

**Messaggio n. 21171**

**OGGETTO: I nuovi requisiti per lâ€™accesso alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui allâ€™articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

I regolamenti dei Fondi di solidarietà di settore, istituiti presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l'accesso all'assegno straordinario (il diritto all'assegno di sostegno al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria).

Il diritto a pensione del lavoratore deve essere pertanto verificato al momento dell'accesso all'esodo con riferimento ai requisiti per la pensione e alla prima decorrenza utile da verificarsi sulla base della disciplina vigente alla data di uscita dal Fondo di sostegno.

In particolare, per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° giugno 2010 il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della nuova disciplina delle decorrenze dettata dalla legge n. 122/2010 (articolo 12, commi 1 e 2).

Di conseguenza, le relative domande di assegno straordinario devono essere modificate o integrate ai sensi della nuova disciplina delle decorrenze del trattamento pensionistico introdotta dalla richiamata legge n. 122/2010.

Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell'assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, la sede INPS competente segnala la circostanza all'azienda, la quale deve provvedere a presentare un'altra domanda, ovvero una integrazione della precedente (sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore) con l'indicazione della nuova scadenza.

Il Vicario del Direttore generale  
Crudo

